



## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati ERMINI, FERRANTI, VERINI, MORANI, Marco DI MAIO, FREGOLENT, FIANO, LENZI, MARIANI, MARCHI, DI SALVO, GRASSI, MARANTELLI, VAZIO, ROSTAN, IORI, PARRINI, RICHETTI, LATTUCA, MANFREDI, CARRA, CARROZZA, PATRIARCA, ROTTA, FABBRI, DAL MORO, GASPARINI, MALPEZZI, AMATO, COCCIA, DE MENECH, SENALDI, MINNUCCI, MORETTO, DONATI, BERGONZI, GIACOBBE, IACONO, ALBINI, CARNEVALI, Paola BRAGANTINI, MARCHETTI, CARELLA, D’OTTAVIO, INCERTI, CAPOZZOLO, Paolo ROSSI, CANI, D’ARIENZO, BECATTINI, Patrizia MAESTRI, ANTEZZA, LODOLINI, GIULIETTI, DALLAI, CAMPANA, VENITTELLI, PORTA, GADDA, GANDOLFI, Salvatore PICCOLO e ZARDINI**

*(V. Stampato Camera n. 4130)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 20 settembre 2017*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 settembre 2017*

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 643-bis del codice penale in materia di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili)*

1. Dopo l'articolo 643 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 643-bis. - (*Frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con mezzi fraudolenti, induce una persona che versi in situazioni di particolare vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata, a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità, commettendo il fatto nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora o all'interno o in prossimità di esercizi commerciali, di uffici postali, di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 400 a euro 3.000.

La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al primo comma è commesso con l'utilizzo di strumenti telefonici, informatici o telematici ovvero avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso».

2. All'articolo 640-*quater* del codice penale, le parole: «e 640-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «, 640-*ter*» e dopo le parole: «del sistema,» sono inserite le seguenti: «e 643-*bis*».

## Art. 2.

*(Introduzione dell'articolo 643-ter del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena in caso di condanna per i delitti di circonvenzione di persone incapaci e di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili)*

1. Dopo l'articolo 643-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 643-ter. - *(Sospensione condizionale della pena in caso di condanna per i delitti di circonvenzione di persone incapaci e di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili)*. - La sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 643 e 643-bis, è subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, oltre che all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».

## Art. 3.

*(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali)*

1. Al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole: «e 624-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 624-bis e 643-bis».

## Art. 4.

*(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza)*

1. Alla lettera *e-bis*) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale e delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili di cui all'articolo 643-bis del codice penale».

Art. 5.

*(Modifica all'articolo 643 del codice penale in materia di circonvenzione di persone incapaci)*

1. All'articolo 643 del codice penale, le parole: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da euro 1.302 a euro 3.500».